



LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI

Via Danimarca, 54 - 90146 Palermo - c.f. 80012700821 - Telefono 091 515231 - Fax 091 520622

www.liceogalileipalermo.gov.it - paps010002@istruzione.it - paps010002@pec.istruzione.it

Prot. 695/e3
Del 03-02-2015



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 05/02/2015 alle ore 13:00 nel locale della presidenza del Liceo Scientifico "G. Galilei";

Vista l'intesa sottoscritta in data 27/01/2015;

Visto il parere positivo del Collegio dei revisori dei Conti, acquisito agli atti della scuola in data 03/02/2015;

VIENE STIPULATO

Il presente contratto collettivo integrativo della scuola "Liceo Scientifico G. Galilei"

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente *pro-tempore*: Rosa Maria Rizzo.....

PARTE SINDACALE

RSU:

Filippo Cinà *FC*

Vincenza Guarino *VG*

Francesco D'Aleo *FD*

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:

FLC/CGIL SCUOLA:

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2014/2015.
3. Il presente contratto, si intende tacitamente rinnovato, fino alla stipula del nuovo contratto.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
5. Copia del contratto sarà affissa all'Albo della sede e dei plessi e pubblicato sul sito web del Liceo.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontreranno entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
6. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura dovrà concludersi entro quindici giorni.
2. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituirà la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI


CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

3. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di conciliare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
4. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
5. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva e verifica del contratto
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

5. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente.



Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

6. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
7. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo e, di preferenza, concordando con la RSU il calendario degli incontri. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
8. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

9. Sono materia di contrattazione integrativa d'istituto quelle previste dall'art. 6 comma 2 del CCNL/2006/09.

Art. 6 – Relazioni a livello di istituzione scolastica


1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

3. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nei locali scolastici, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU dispone di un locale già individuato, corredato di pc, stampante e fotocopiatore. Inoltre per attività sindacale dispone, previa comunicazione al DS, dell'utilizzo di telefoni e fax.



3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall' esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
 - b. dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art.8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione della RSU del 7 agosto 1998;
 - c. dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art.1, comma 5. Del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la vigilanza all'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico con una unità di CS per ogni plesso e n. 1 unità di personale amministrativo per l'espletamento dei servizi minimi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 - Servizi minimi in caso di sciopero

Le parti convengono che le prestazioni indispensabili laddove possono essere assicurate dal personale delle Cooperative in servizio, fanno decadere il bisogno di individuare il contingente per assicurare i servizi minimi essenziali di cui al comma 6 dell'Art. precedente, in applicazione della Legge 146/1990 e del CCNL vigente.


Sono assicurati i seguenti servizi minimi in caso di agitazione sindacale.

A. SCRUTINI E VALUTAZIONI FINALI

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività connesse si concorda sulla presenza delle seguenti figure professionali a) assistente amministrativo (2 unità); b) collaboratore scolastico (una unità).

B. ESAMI

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse, in caso di sciopero, si concorda la presenza delle seguenti figure professionali: a) assistente amministrativo (una unità); b) assistente tecnico (una unità); collaboratore scolastico (due unità).



C. STIPENDI

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in caso di sciopero che si protragga per almeno una settimana, si concorda sulla presenza delle seguenti figure professionali: a) direttore dei servizi generali e amministrativi; b) assistente amministrativo (una unità); c) collaboratore scolastico (una unità).

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 – Accesso agli atti

I componenti della RSU hanno diritto di accesso a tutti gli atti della scuola pertinenti alla contrattazione; il rilascio di tali atti avviene non oltre cinque giorni, ferma restando la normativa vigente in materia.

TITOLO TERZO – CRITERI E MODALITA' RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ALL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE

Art. 13 – Criteri per l'assegnazione dei Docenti alle classi

Fatti salvi i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e fatte salve le competenze del D.S., le parti concordano le seguenti priorità:


per l'assegnazione dei docenti alle classi:

- a. continuità didattica
- b. graduatoria d'Istituto
- c. competenze dei Docenti (di tipo digitale per cl. 2.0 – LIM...)
- d. richiesta dei Docenti

Art.14- Criteri per l'assegnazione dei Docenti ai plessi

Fatti salvi i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e fatte salve le competenze del D. S., le parti concordano quanto segue:

- e. graduatoria d'istituto
- f. continuità didattica
- g. competenze dei docenti
- h. richiesta dei docenti



Art. 15 - Orario di lavoro

1. la durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza più eventuali intervalli di attività, è fissata, di norma, in ore 5 giornaliere.
2. la partecipazione a riunioni di organi collegiali, che ecceda i limiti di cui all'art. 29 CCNL in vigore, costituisce prestazione di attività aggiuntiva, pertanto i docenti concorderanno con la dirigenza un calendario che eviti l'esubero di ore.
3. gli intervalli di docenza dovranno essere limitati, di norma, ad una ora settimanale.
4. nell'articolazione settimanale delle lezioni di ciascun Docente sarà prevista, di norma, un'equa ripartizione delle prime ed ultime ore di lezione: l'orario di servizio di chi è impegnato nelle prime due ore, non potrà, di norma, superare la quarta ora e, comunque, la quinta ora.
5. l'orario scolastico e le eventuali variazioni successive dovranno essere trasmesse tempestivamente alla RSU.

Art. 16 - Orario delle lezioni


1. l'orario delle lezioni prevederà che ciascun docente, di norma, possa disporre di un giorno libero settimanale, su sua indicazione, compatibilmente con la stesura dell'orario delle lezioni. In caso di richieste coincidenti, si terrà conto dell'attribuzione negli ultimi cinque anni e sarà concesso per turnazione;
2. il docente, previa autorizzazione del D.S. può scambiare, occasionalmente, le ore di lezione con quelle di un altro docente a condizione che lo scambio venga pareggiato entro i termini programmati per la più vicina scadenza relativa alla valutazione.
3. Se l'orario è organizzato in cinque giorni, il sabato sarà il giorno libero dei docenti.

Art. 17 - Orario delle riunioni

1. le riunioni previste nel piano delle attività di norma non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, nei prefestivi e nei postfestivi, tranne che per scrutini ed esami.
2. le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 9.00 e termineranno non oltre le ore 13.30; le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 15.30, eccetto che su diversa richiesta dei partecipanti, e termineranno di norma non oltre le ore 19.30, eccetto che per le valutazioni intermedie e finali.
3. il D.S. provvederà a definire, ad inizio dell'a.s.2014/15, all'interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni; eventuali, motivate ed eccezionali variazioni al calendario delle riunioni, definito ad inizio dell'anno scolastico, dovranno essere comunicate con preavviso di almeno 5 giorni, rispetto alla data stabilita per la riunione, per la quale si intende variare la data di effettuazione.
4. L'orario dei ricevimenti e delle riunioni sarà scansionato secondo l'ordine progressivo delle classi del corso; pertanto si inizierà dalla prima classe per il biennio e dalla terza per il triennio; tuttavia, il criterio è meramente indicatorio e non impone lo svolgimento, nel medesimo giorno, di tutte le sedute delle classi della stessa sezione. Inoltre, previa l'intesa di tutti i Docenti del C.d.C., l'ordine progressivo, d'anzì indicato, potrà essere mutato.

Art. 17 bis - Casi particolari di utilizzazione

1. Nei periodi intercorrenti tra il 1° Settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni e il 30 Giugno, i docenti potranno essere utilizzati per attività non inerenti all'insegnamento, solamente se le medesime saranno precedentemente programmate e deliberate dal collegio dei docenti;
2. l'orario di docenza, comprese le ore di disponibilità per la sostituzione dei docenti assenti, costituisce priorità inderogabile rispetto allo svolgimento delle mansioni necessarie alla gestione del P.O.F.



Art.18 - Sostituzione dei docenti assenti

La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata nel seguente modo:

1. le sostituzioni avverranno nel plesso di servizio;
2. nell'attribuzione delle ore di supplenza si darà priorità a:
 - a. docenti tenuti al completamento dell'orario-cattedra
 - b. docenti tenuti al recupero delle ore di permesso breve
 - c. docenti la cui classe non è presente in istituto
 - d. docenti che hanno disponibilità ad effettuare ore eccedenti.

Nel rispetto dell'ordine sopra descritto, saranno utilizzati prioritariamente:

- a. i docenti della stessa classe
 - b. i docenti dello stesso corso
 - c. i docenti delle stesse discipline.
3. le assenze e le corrispondenti supplenze saranno specificate su apposito registro;
 4. e' obbligo del docente permanere nel plesso di servizio durante le ore a disposizione per completamento cattedra.
 5. e' obbligo del docente permanere nel plesso di servizio anche in assenza dei propri alunni per eventuali sostituzione di docenti assenti.

Art. 19 – Ferie e permessi retribuiti

1. Il dipendente ha diritto a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentabili anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruibili 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9 del CCNL, prescindendo dalle condizioni previste da tale norma: quindi, indipendentemente dalla possibilità di sostituzione di tale personale con altro in servizio e dalla sostituzione con onere a carico dell'amministrazione.
2. Al personale in servizio è garantito l'esercizio del diritto di cui all'art. 16 del C.C.N.L. vigente (permessi brevi).
3. Tali permessi potranno essere concessi anche per le ore di attività funzionali, fermo restando il limite massimo complessivo delle 18 ore annue.
4. Sono, di norma, concesse le ferie nei giorni in cui il docente è a disposizione per l'intero orario, perché le classi, di cui è titolare, sono impegnate in attività esterne.

Art. 20 - Criteri per usufruire del diritto di formazione

1. In caso vi siano più richieste il permesso viene di norma concesso, nei limiti del 7% dell'organico, a:
 - a. coloro che non hanno usufruito del permesso nel corso dell'anno;
 - b. coloro che non sono impegnati nelle stesse classi;
 - c. richieste che interessino un minor numero di ore di lezione;
 - d. frequenza di corsi attinenti alle discipline assegnate;
 - e. rotazione.



Art. 21 – I.D.E.I.

Le attività di recupero funzionali agli I.D.E.I. e gli eventuali sportelli didattici saranno assegnate rispettando i seguenti criteri:

1. disponibilità del docente della classe
2. disponibilità di docenti di classi parallele
3. docente interno con abilitazione specifica
4. docenti esterni

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 22 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può dare disponibilità all'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per la sostituzione dei colleghi assenti.
2. la disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 23 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole, secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.


Art. 24 – Attività essenziali, in caso di sciopero

In ossequio all'art.40 della Costituzione e nel rispetto della L. n. 146/1990 e successive integrazioni, che individua i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del Personale della scuola, fatti salvi i doveri di vigilanza sugli alunni da parte dell'Istituzione Scolastica, il Personale in sciopero non può essere sostituito ed, in particolare, i Docenti, ancorché in servizio e privi di classe, non sono tenuti, a nessun titolo, a supplire i colleghi assenti per sciopero.

Art. 25 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA Rilevazione presenza automatizzata

Premesso che il personale ATA ha l'obbligo di utilizzare il rilevatore automatico in entrata e in uscita si ritiene funzionale, anche ai fini della sicurezza, la contemporanea firma sull'apposito registro

1. Per le attività programmate e/o in caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità del personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale
 - b. specifica professionalità



- c. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
 4. le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
 5. per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, qualora particolari competenze professionali non siano presenti o disponibili fra il personale interno, avvalendosi delle collaborazioni plurime, a norma dell'art. 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola saranno remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 26 – Ferie del personale ATA

1. Il dipendente, a richiesta, nel periodo dal 1° luglio al 30 agosto, può usufruire sino a un massimo di 25 giorni continuativi di riposo.
2. I rimanenti giorni, su richiesta del dipendente, possono essere usufruiti entro il 30 aprile dell'a.s. successivo, preferibilmente in corrispondenza di sospensione dell'attività didattica.
3. Su espressa richiesta del dipendente, i 15 giorni continuativi di riposo possono essere frazionati.
4. I quattro giorni di ferie in compensazione delle festività soppresse saranno fruiti durante la sospensione delle attività didattiche.

Art. 27 – Chiusura pre-festivi

Su delibera del C.d.I. e previa richiesta di almeno il 75 % del personale ATA, i giorni pre-festivi con sospensione didattica possono essere fruiti con ferie o con recupero straordinario effettuato dal dipendente.


Per l'AS 2014/2015, il personale ATA svolgerà il servizio in cinque giorni settimanali per 7 ore e dodici minuti.

Art. 28 – Formazione e aggiornamento

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il Personale della scuola, in quanto funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo delle professionalità e pertanto sarà favorito per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'RE' and another that appears to be 'AS'.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Il conferimento degli incarichi deve tenere conto della massima possibile equa distribuzione tra il personale e il rispetto dei seguenti criteri:
5. dichiarata disponibilità
6. competenze documentate relative all'incarico
7. rotazione degli incarichi a parità di competenze
8. qualora non fosse possibile reperire la disponibilità a prestazioni aggiuntive da parte del personale di cui ai comma precedenti, il D.S. si potrà avvalere di altro personale, con le stesse mansioni e seguendo i criteri già citati, presente all'interno dell'istituzione scolastica, attingendo, per la retribuzione, ad altri fondi non contrattuali.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente determina il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. disponibilità degli interessati
 - b. comprovata professionalità specifica
 - c. anzianità di servizio

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO


CAPO I - NORME GENERALI

Art. 32 – Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

1) Stanziamenti previsti per il M.O.F. (funzioni strumentali all'offerta formativa, incarichi specifici del personale ATA, Fondo dell'Istituzione scolastica, ore eccedenti sostituzione docenti, ore eccedenti pratica sportiva annualmente stabiliti dal MIUR) comprensivi di eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti

Il totale delle risorse finanziarie disponibili ammonta ad € 58.938,75 FIS, € 3.655,98 Funzioni



strumentali, € 2.624,07 incarichi specifici ATA, € 0 ore eccedenti per la pratica sportiva, € 3.866,97 ore eccedenti per la sostituzione docenti per un totale M.O.F. di € 69.085,77; tutti gli importi si intendono lordo dipendente.

2) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti e istituzioni pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.

Utilizzo contributi alunni a seguito di delibera del CDI (dall'ammontare del contributo alunni che ammontano circa € 95.000,00 detratto l'importo destinato alle eccellenze per € 2.500,00 si destina il 40% per il finanziamento della 1^ area ed il 30% per la 2^ e 3^ area) come sotto evidenziato:

Area	Fondi disponibili	Fondi impegnati per compensi	Fondi impegnati per altro	Totale impegnato	Differenza
Eccellenze		2.500,00		2.500,00	

Area	Fondi disponibili	Fondi impegnati per compensi	Fondi impegnati per altro	Totale impegnato	Differenza
Scientifica	11.200,00	10.990,89		10.990,89	+ 209,11
Linguistico-letteraria	8.400,00	6.200,00		6.200,00	+ 2.200,00
Storico-filosofico-artistica	8.400,00	9.391,85		9.391,85	- 991,85
Totali	28.000,00	26.582,74		26.582,74	1.417,26

• IDEI e sportelli didattici

Disponibilità IDEI (P32) e SPORTELLI DIDATTICI (P134)

Attività			Lordo dipendente	Lordo stato	Finanziamento
Sportelli didattici recupero carenze	30 ore x 20 docenti	600 ore x 35€	21.000,00	27.867,00	Finanziati con il 31% del contributo alunni come da delibera n.21/2014 del C.Istituto del

Il v. capo
D. P. P.
Am.

					03/07/2014
CCSS	168 ore		2.100,00	2.786,70	Personale coll. Scolastico per sportelli didattici
AA.AA	15 ore	15 x 14,50	217,50	288,62	Sportelli didattici
Totale			23.317,50	30.942,32	P134
IDEI	130 ORE	130* 50,00	6.500,00	8.360,50	FONDI MIUR
AA.AA.	4 ORE	4*14,50	58,00	76,97	
CC.SS	52 ORE	52*12,50	650,00	862,55	
Totale			7.208,00	9.300,02	P32 (7.208,00)
				40242,34	

Sono finanziati con **P134 € €30.941,06** dove erano stati previsti € 31.000,00 con fondi contributo alunni (delibera n. 31/2014 del 03/07/2014)

Mentre sono finanziati con **P32** la restante parte che ammonta ad € 7.208,00 LORDO DIPENDENTE finanziati con fondi MIUR.


Art. 33 – Attività finalizzate di cui al MOF

I fondi finalizzati a specifiche attività, di cui all'art. 1 comma a), a seguito di apposito finanziamento, qualunque sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

- La dotazione per le funzioni strumentali è suddivisa in parti uguali tra tutte le arre individuate.
- Le risorse complementari per le attività sportive sono suddivise in parti uguali fra i docenti partecipanti al progetto Centro scolastico sportivo e saranno liquidate a consuntivo in relazione alle ore effettivamente svolte.
- Le risorse disponibili per gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base (lordo dipendente), fissato in € 2.624,07 così distinti:

Prestazioni aggiuntive retribuite dal FIS e decurtate ab origine dal FIS 2014/2015:

Prestazione aggiuntiva	Incaricato	Importo lordo dipendente
sito web ai sensi della normativa vigente e nuovi maggiori oneri per collaborazione della messa a regime del protocollo informatico	N. 1 docente	2.000,00



INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA STATALE

Incarico specifico	Incaricato	Importo lordo dipendente
Art. 47 C.C.N.L.: - sostituzione temporanea del D.S.G.A. Eserciterà nel periodo di assenza del D.S.G.A. f.f. le funzioni proprie dell'Area D della Tabella A annessa al CCNL	N. 1 ass. amm.vo	750,00
Supporto all'ufficio protocollo per assicurare la tempistica della corrispondenza	N. 1 ass. amm.vo	350,00
Addetto fotocopie, gestione e prenotazioni fotocopie docenti / centro stampa	N.1 coll. Scol.	300,00
Ausilio tecnico aula multimediale e aula magna	N.1 coll. Scol.	300,00
Piccola manutenzione beni mobili e immobile anche presso le succursali	N.1 coll. Scol.	300,00
Coordinamento con il DSGA per attività in orario straordinario dei collaboratori scolastici	N.1 coll. Scol.	300,00
Servizio esterno non ordinario	N.1 coll. Scol.	300,00

L'amministrazione si riserva di revocare l'incarico/prestazione o modificarlo in parte con decreto motivato.

Considerata l'utilizzazione del DSGA titolare a partire dal 01/12/2014 presso gli uffici dell'ambito territoriale di Palermo, la proposta di piano di lavoro dello stesso prot. n. 11222/A3 del 28/10/2014, sarà sottoposta a revisione.

Pertanto il piano definitivo verrà adottato successivamente previa riunione con la RSU dell'Istituto e sentito il personale

Nel caso in cui l'incarico non venisse svolto per l'intero anno scolastico (dal 01.09.2014 al 31.08.2015), il compenso sarà erogato in proporzione al periodo temporale in cui si è svolta effettivamente l'attività.

L'incaricato relazionerà a fine anno scolastico l'attività svolta, al fine anche di predisporre un eventuale piano di miglioramento per l'anno successivo. Non si procederà alla retribuzione dell'attività in mancanza di detta relazione.

Gli incarichi specifici e le prestazioni aggiuntive in orario di servizio non saranno retribuite "a pioggia" ma in base all'effettiva presenza in servizio.

Handwritten signature

Handwritten signature

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 34 – Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 35 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Vista la quantificazione dell'indennità di direzione quota variabile al DSGA titolare pari ad € **3.950,00** lordo dipendente;


Vista la presunta indennità di direzione quota variabile al sostituto del DSGA titolare pari ad € **957,60** lordo dipendente pari a circa 70 giorni di assenza;

Vista la necessità di accantonare dal FIS una quota pari ad € **2.000,00** lordo dipendente per retribuire un addetto per il sito web ;

Si individua come di seguito la bozza di distribuzione del FIS 2014/2015

Fattispecie	Importo
TOTALE LORDO DIPENDENTE	58.938,75
INDENNITA' DIREZIONE + SOSTITUZIONE	4.907,60
SITO WEB	2.000,00
SICUREZZA -PROTOCOLLO	2.000,00
ECONOMIE CEDOLINO UNICO	-----
TOTALE FIS	50.031,15
Quota docenti	30.506,80
Circa 64%	
Quota ATA	19.524,35
Circa 36%	

Le risorse ripartibili del fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e



didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Art. 36 – Stanziamenti

1. Sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- a. Supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo € 9.080,00 di cui € 5.000,00 al collaboratore vicario, € 3.100,00 al secondo collaboratore, € 560,00 al fiduciario del plesso Tranchina e € 420,00 del plesso Strasburgo.
- b. funzionali alla didattica € 17.150,00
- c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare si veda successivo art. 37
- d. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici,): € 30.942,32 lordo stato per sportelli didattici ed € 7.208,00 lordo dipendente per corsi IDEI.
- e. è istituito un fondo di riserva, pari a € 0 (zero) relativo alle attività del personale docente, per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili.

Gli emolumenti relativi agli incarichi funzionali alla didattica e quelli relativi al supporto del dirigente scolastico e al modello organizzativo sono declinati come di seguito:

ed.salute 2	700,00
legalità 2	700,00
coordinatori quinte 20x11	3.850,00
coordinatori classi 12x44	9240,00
dipartimenti 6x7	735,00
orario 2	1 750,00
collaboratore con esonero 1	5.000,00
collaboratore senza esonero 1	3.100,00
responsabile sostegno 1	175,00
responsabile tranchina 1	560,00
plesso strasburgo 1	420,00
Referente gemellaggio MIAMI	175,00
Totale complessivo	26.405,00

Ove non specificato gli emolumenti della soprastante tabella si intendono ripartiti ugualmente per ciascuna unità.



2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA		
a. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti ed attività straordinarie:		
Assistenti amministrativi 250 ore x 14,50	€	3.625,00
+ ass. amm.vo 25 ore x 14,50	€	362,50
Assistenti tecnici 137 x 14,50	€	1.986,50
+ ass. tecnico 25 ore x 14,50	€	362,50
Collaboratori scolastici 900 x 12,50	€	11.250,00
		Totale € 17.586,50

Art. 37 Altre attività finalizzate

Come da art. 32 comma 1 lettera b)

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 38 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 39 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP compete un compenso pari a € 2.500,00 lordo dipendente, finanziato con il fondo d'istituto quota docenti.

Art. 40 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma

D. Plo
RSPP *RSPP*

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Nel corso dell'anno scolastico saranno formati n.6 docenti e n. 4 personale ATA per addetto al primo intervento sulla fiamma.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, si riaprirà la contrattazione, previa delibera del CDI, al fine di reperire fondi disponibili.
2. In caso di esaurimento dei fondi, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma del D.lgs. 165/2001 – può comunque sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Handwritten signatures:
ll ✓ vef
D. Ples
P. M.